



# COMUNE DI MARSCIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N.	40
DEL	28/07/2023

**Oggetto:**

APPLICAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17 BIS DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 30/03/2023, CONVERTITO IN LEGGE N. 56 DEL 26/05/2023, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 227, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022 N.197 - ANNULLAMENTO PARZIALE DEI CARICHI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015.

L'anno duemilaventitree il giorno 28 del mese di Luglio alle ore 17:24 e seguenti, in Marsciano presso la Residenza Municipale, Sala Capitini, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica, ordinaria, di prima convocazione, partecipata al Sindaco e ai Consiglieri Comunali a norma di legge.

Risultano presenti:

		Presente / Assente
MELE FRANCESCA	Sindaco	Presente
ANTOGNONI VINCENZO	Presidente del Consiglio	Presente
PIAZZOLI FERDINANDO	Vice Presidente del Consiglio	Assente
GIANNONI CLAUDIO	Consigliere	Presente
PLATONI GIORGIA	Consigliere	Presente
VELLONI MATTEO	Consigliere	Assente
MONTAGNOLI GIORGIO	Consigliere	Presente
LEPANTI ROBERTO	Consigliere	Presente
CONSALVI ROBERTO	Consigliere	Presente
GELOSIA GIADA	Consigliere	Presente
SIMPATIA DANILO	Consigliere	Presente
MORETTI MICHELE	Consigliere	Presente
BERTI SERGIO	Consigliere	Presente
CAVALLETTI CARLO	Consigliere	Assente
RANIERI SABATINO	Consigliere	Assente
PEZZANERA SERGIO	Consigliere	Assente
PANCUCCI ANGELA	Consigliere	Assente

Presenti n: 11

Assenti n: 6

Accertato il numero legale, assume la presidenza Vincenzo Antognoni, Presidente del Consiglio. Partecipa alla seduta il Vice Segretario Lucia Padiglioni, che assume altresì la funzione di segretario verbalizzante, con l'ausilio della Dott.ssa Elena Grelli.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*", definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che il decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, recante "*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*" disciplina, all'articolo 17 bis, inserito con la legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, la possibilità di estendere la misura dell'annullamento automatico dei crediti di importo residuo fino a mille euro, disciplinata dai commi 222-229 quater della legge 197/2022, quando gestiti da soggetti diversi dall'Agente nazionale della riscossione;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che "*relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.*";

### VISTO

- l'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 il cui comma 1 stabilisce che "*gli enti territoriali, nei casi di riscossione*

*diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 commi 227, 229 bis e 231 della legge 29 dicembre 2022 n.197";*

#### **CONSIDERATO** che

- dalle risultanze amministrative agli atti dell'ufficio tributi emerge la presenza di carichi iscritti in ingiunzioni fiscali emesse nel periodo dal 1.1.2000 al 31.12.2015, riscossi mediante il ricorso al concessionario I.C.A. Imposte Comunali Affini Srl con sede in Roma, aventi limite di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023 non superiore a mille euro, potenzialmente soggetti all'annullamento;
- l'Ente intende avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17-bis mediante applicazione del comma 227 dell'articolo 1 della Legge n. 197/2022 ossia annullare i crediti fino a mille euro affidati al concessionario della riscossione limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, al fine di stimolare l'adempimento della quota residua del carico afferente a debiti di modesta entità e risalenti nel tempo, in considerazione anche della attuale complessa situazione di difficoltà economica delle fasce più deboli;

#### **RITENUTO**

- per quanto sopra, di avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, di dare applicazione alle disposizioni del comma 227 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a € 1.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati al concessionario della riscossione del Comune di Marsciano dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con conseguente annullamento automatico limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora;

#### **VISTI**

- l'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;
- il comma 1 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui*

*all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;*

- il comma 7 dell'articolo 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34 *“I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023”;*

**RILEVATO** inoltre che il presente provvedimento deve essere comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici, nonché al soggetto affidatario della riscossione, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997;

**VISTI** i seguenti pareri, resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, apposti sulla proposta di deliberazione e di seguito integralmente riportati:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tributi - Dr.ssa Daniela Bettini: “Favorevole”;
- parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Risorse Umane - Dr. Andrea Patacca: “Favorevole”;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il parere favorevole espresso della Seconda Commissione consiliare nella seduta del 25 luglio 2023;

**RICHIAMATO** il dibattito di cui al presente argomento, integralmente registrato con sistema informatico, del quale sarà redatto, a parte, mediante trascrizione integrale, in forma corretta dal punto di vista sintattico-grammaticale e lessicale, il verbale in documento cartaceo;

**PROCEDUTOSI** a votazione in forma palese, per alzata di mano, si ha il seguente esito: presenti n. 11, astenuti n. 2 (Moretti Michele, Berti Sergio), votanti 9, con voti favorevoli n. 9, legalmente resi, come dal Presidente del Consiglio accertato e proclamato;

### **DELIBERA**

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 17-bis del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 26 maggio 2023, n. 56, di dare applicazione alle disposizioni del comma 227 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a € 1.000,00 comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai carichi affidati al concessionario della riscossione del Comune di Marsciano dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 con conseguente annullamento automatico limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. L'annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione degli atti di riscossione coattiva, che restano integralmente dovuti;
2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Marsciano;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Concessionario della riscossione del Comune di Marsciano società I.C.A. Imposte Comunali Affini Srl con sede in Roma;
4. di dare atto che il provvedimento, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e deve essere trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano: presenti n. 11, astenuti n. 2 (Moretti Michele, Berti Sergio), votanti 9, con voti favorevoli n. 9, legalmente resi, come dal Presidente del Consiglio accertato e proclamato;

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dall'art. 17-bis, comma 7, del D.L. 34/2023.

Il Presidente del Consiglio  
Vincenzo Antognoni

Il Vice Segretario Comunale  
Lucia Padiglioni